



Comune di Bagheria

Ordinanza n. 23 del 13 APR. 2015

Oggetto: Decoro Urbano - Regolamentazione della distribuzione pubblicitaria

IL SINDACO

PREMESSO che diverse aziende pubblicizzano i loro prodotti attraverso la distribuzione porta a porta di volantini, abusando spesso indiscriminatamente di altri luoghi pubblici come piazze e vie.

CONSIDERATO che la distribuzione selvaggia di tale materiale pubblicitario negli spazi pubblici come piazze e vie, negli androni condominiali, nei supporti della rete elettrica ed informatica ed in molte delle autovetture che circolano per le strade del Comune di Bagheria è causa di accumulo di rifiuti da smaltire e può in taluni casi portare al non corretto funzionamento delle caditoie.

CONSIDERATO che quanto sopra riportato ha come diretta conseguenza l'aumento del degrado urbano con conseguente aumento dei costi per l'Ente e per la comunità al fine di smaltire e mantenere l'igiene pubblica a livelli decorosi.

CONSIDERATO la situazione precaria che accomuna i siti di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Sicilia e che la distribuzione selvaggia di materiale pubblicitario rappresenta un aggravio su un sistema già al collasso.

RITENUTO indispensabile da parte di questa amministrazione l'attuazione di una politica che tuteli l'ambiente e che ponga come suo obiettivo cardine quello del decoro urbano e dell'igiene pubblica e che dunque passi necessariamente da una regolamentazione della distribuzione del materiale pubblicitario.

VISTO Il d.l. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii.

VISTO il d.l. 15/11/1993, n. 507

VISTO l'art. 50 comma 4 del d.l. 18/08/2000, n.267 del T.U.E.L

VISTA la legge del 24/11/1981, n°689

ORDINA

E' fatto divieto a tutte le attività commerciali, di qualsiasi costituzione giuridica, di effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità per mezzo di volantinaggio ed affissione di manifesti pubblicitari sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale oltre che su alberi e qualsiasi tipo di supporto murale presente sul territorio comunale.

E' fatto divieto di distribuire sul territorio comunale: volantini, opuscoli, flyers od altri manifesti pubblicitari al di sotto delle porte di accesso, nei portoni o negli spazi antistanti abitazioni private.

E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti delle auto in prossimità degli incroci, indipendentemente dal fatto che siano in sosta od in fermata.

E' fatto divieto di lanciare su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto biglietti omaggio o similari

E' consentita, al fine di garantire la possibilità a chiunque di sponsorizzare nei limiti della legalità la propria attività commerciale, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente come deposito degli stessi volantini nella cassetta della posta dei residenti e/o negli appositi spazi adibiti a scopi pubblicitari dei condomini.

La distribuzione può avvenire esclusivamente in presenza di cassette postali che possano contenere per dimensioni i volantini pubblicitari senza possibilità che questi ultimi possano fuoriuscire dalle stesse e/o cadere.

Le ditte che avranno intenzione di distribuire del materiale pubblicitario dovranno formulare una richiesta scritta, da inviare al comando della Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di preavviso prima dell'effettivo inizio della distribuzione.

Dovrà essere indicata la data in cui inizieranno le operazioni, il percorso seguito e copia del relativo tributo, tale autorizzazione una volta rilasciata dovrà essere esibita dall'addetto alla distribuzione nel caso in cui una Forza Pubblica ne chieda la visione

Dalla seguente ordinanza vengono escluse le attività di volantinaggio svolte da soggetti ed enti senza scopo di lucro sia che siano volontari o che si occupino di propaganda politica, a condizione che il volantinaggio sia effettuato direttamente tramite consegna a mano e in numero non maggiore di una copia per persona.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, attività commerciali e/o beneficiarie di quanto riportato sul volantino, personale adibito alla distribuzione, sono soggetti, tranne che il reato da loro commesso costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni:

Per le imprese e le società che traggono beneficio dalla distribuzione selvaggia dei manifesti pubblicitari: sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 (euro duecentosei/00) a € 1540,00 (euro millecinquecentoquaranta/00).

Per il personale che diffonde manifesti pubblicitari, sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 (euro venticinque/00) a €500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso economico per il ripristino il ripristino del decoro urbano

Per i trasgressori dei sopradetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60gg. dalla contestazione immediata o dalla notifica stessa.

DISPONE

Che tale ordinanza sia fruibile sull'albo pretorio e sia pubblicata sul sito del Comune di Bagheria, nonché mediante affissione sulle vie pubbliche cittadine.

Che è demandato al Settore attività produttive l'onere della diffusione della presente ordinanza presso gli edifici commerciali disseminati sul territorio comunale.

La Polizia municipale, e gli altri corpi delle forze dell'ordine, presenti sul territorio del Comune di Bagheria sono incaricati del controllo delle disposizioni contenute all'interno della seguente ordinanza con relativa applicazione delle sanzioni pecunarie ai soggetti trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è proponibile un ricorso al T.A.R. Sicilia entro i 60 giorni (sessanta) dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale oppure in alternativa alla massima carica dello Stato, a norma di legge.

IL SINDACO
IL SINDACO
Patrizio Cinque